

# **Appalto per la conduzione e la manutenzione di impianti di depurazione e di stazioni di sollevamento – 2012 -**

## **NORME AMMINISTRATIVE**

## SOMMARIO

PREMESSA.....	3
CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 1. DEFINIZIONE.....	3
ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO .....	4
<b>ART. 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>4</b>
ART. 5. DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO - RINNOVO DEL CONTRATTO.....	4
5.1 Rinnovo del contratto .....	5
ART. 6. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO .....	5
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	5
ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	5
ART. 9. DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L'APPALTO .....	6
ART. 10. FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO .....	6
ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE .....	6
CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA .....	6
ART. 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	6
ART. 13. REVISIONE PREZZI .....	7
CAPO 4 CAUZIONI E GARANZIE.....	7
ART. 14. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
ART. 15. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA .....	8
CAPO 5 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E PENALI.....	9
ART. 16. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E INIZIO DEL SERVIZIO .....	9
ART. 17. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE .....	9
ART. 18. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO .....	10
ART. 19. RESPONSABILITÀ DELL' AFFIDATARIO .....	12
ART. 20. REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ATTIVITÀ .....	14
ART. 21. CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE.....	14
ART. 22. PENALITÀ .....	15
CAPO 6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	16
ART. 23. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPAL TO .....	16
ART. 24. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	17
CAPO 7 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI, RISOLUZIONE E RECESSO, CONTROVERSIE .....	17
ART. 25. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI .....	17
ART. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	17
ART. 27. CONDIZIONE RISOLUTIVA NELL'INTERESSE DELLA SOLA PARTE COMMITTENTE .....	18
ART. 28. RECESSO DELLA COMMITTENTE .....	19
ART. 29. CESSIONE DEL CREDITO .....	19
ART. 30. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	19
ART. 31. LEGISLAZIONE, GIURISDIZIONE E CONTROVERSIE .....	19

## PREMESSA

UNIACQUE S.P.A. è il gestore del servizio idrico integrato individuato dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo, come previsto dalla Legge 5 gennaio 1994 n. 36.

Gli impianti oggetto del presente appalto sono dislocati sul territorio della Provincia di Bergamo, ove Uniacque S.p.A. gestisce i servizi di fognatura e depurazione.

## CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### ART. 1. DEFINIZIONE

Nel testo del presente capitolato la Società Uniacque S.p.A. ed i suoi incaricati sono definiti con il termine Committente, mentre con il termine Affidatario è definito l'aggiudicatario dell'appalto.

### ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'Appalto è lo svolgimento delle seguenti attività che sono maggiormente dettagliate nelle rispettive prescrizioni tecniche:

- prestazioni di natura tecnica e amministrativa (comprendenti la gestione informatizzata delle attività di conduzione e manutenzione);
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti (meccanici, elettromeccanici, elettrici, elettronici, pneumatici, Idraulici, ecc.) e la manutenzione ordinaria delle aree esterne, delle strutture e degli edifici;
- custodia degli impianti e servizio di reperibilità e pronto intervento;
- supporto nello svolgimento delle attività di smaltimento rifiuti.

Le tipologie delle attività da eseguire sono specificate nelle Norme Tecniche del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Resta inteso che le attività indicate non hanno carattere vincolante e che pertanto il Committente potrà richiedere all'Affidatario di eseguire ulteriori attività non indicate, purché connesse all'oggetto contrattuale, o di non realizzare alcune attività descritte.

L'Affidatario sarà tenuto ad eseguire anche tutte le opere accessorie, indispensabili per la buona riuscita delle attività contrattuali, che saranno ordinate all'occorrenza dal Committente.

L'Affidatario dovrà prestare tutti i servizi richiesti alle stesse condizioni di aggiudicazione, a regola d'arte, con l'adozione delle opportune precauzioni e l'impiego dei mezzi più idonei.

L'Affidatario riconosce che nel presente appalto sono comprese anche attività non programmabili per le quali possono essere richiesti interventi immediati o comunque a breve termine.

Prima della formulazione dell'offerta l'Affidatario dovrà prendere visione di tutti gli impianti oggetto dell'appalto. Pertanto l'Affidatario dovrà garantire tutta la necessaria competenza in merito alle conoscenze per eseguire la manutenzione di tali apparecchiature, nonché il reperimento sul mercato di eventuali parti di ricambio.

Per prestazioni di natura tecnico/amministrativa relativa agli impianti si intendono in generale le attività connesse alla conduzione dei depuratori e delle stazioni di sollevamento dei reflui fognari, nonché di ciascuna opera di loro pertinenza (le cui caratteristiche sono riportate nel Capitolato speciale — norme tecniche e nei suoi allegati), sotto il coordinamento della

Committente. Oltre al controllo del processo di depurazione ed alla verifica funzionale delle apparecchiature, deve essere effettuato l'insieme delle operazioni di manutenzione ordinaria e di manutenzione programmata illustrate nel Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche e nei suoi allegati.

Gli eventuali interventi extra e fuori contratto sono oggetto di separate procedure di affidamento che la Committente conduce nel rigoroso rispetto dei propri regolamenti interni e che, a seconda del tipo di procedura e delle insindacabili valutazioni della Committente, possono coinvolgere o meno l'Affidatario, che sugli interventi extra e fuori contratto non gode di alcuna esclusiva.

### ART. 3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto si svolge negli edifici, nelle infrastrutture e impianti gestiti dalla Committente nei comuni del Territorio Provinciale di Bergamo.

Nelle tabelle Allegato 1 e Allegato 2 sono elencati gli impianti oggetto del presente appalto, con indicazione dell'ubicazione e della potenzialità.

### ART. 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO

Ai sensi degli articoli 29 e 57 del D. Lgs. 163/2006, l'importo del presente appalto di servizi, inclusa l'opzione di rinnovo, stabilita in anni uno, ammonta complessivamente ad **Euro 1.601.420,00**, I.V.A. esclusa, di cui **Euro 39.420,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale sarà così determinato:

- deducendo dall'importo gli oneri per la sicurezza e applicando sulla differenza il ribasso di gara;
- sommando l'importo netto così determinato agli oneri di sicurezza precedentemente portati in deduzione.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non sono soggetti a ribasso e sono stati fissati pari ad **Euro 39.420,00** (inclusa l'opzione di rinnovo)

L'Affidatario dovrà indicare, in sede d'offerta, lo sconto unico ed uniforme che verrà applicato all'importo totale in fase di gara.

L'importo contrattuale sarà costituito dalla migliore offerta economica determinata mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo posto a base di gara sopraindicata, fatti salvi gli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

### ART. 5. DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO - RINNOVO DEL CONTRATTO

Trattasi di contratto della durata di anni uno a partire dalla data del verbale di consegna e deve comunque ritenersi scaduto al raggiungimento del predetto periodo, senza che l'Affidatario possa muovere eccezioni di sorta.

In prossimità della scadenza contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di procedere con un rinnovo secondo quanto sotto specificato. Il rinnovo non dà all'Affidatario alcun diritto a muovere eccezioni di sorta, richiedere compensi aggiuntivi o revisione dei prezzi contrattuali.

### **5.1 Rinnovo del contratto**

La Committente si riserva la facoltà, entro 90 giorni dallo scadere del periodo contrattuale, di rinnovare, per una sola volta, il contratto per un importo corrispondente ad una durata di un'ulteriore annualità.

La decisione di avvalersi di tale opzione di rinnovo è comunicata per iscritto entro il periodo sopra citato.

## **ART. 6. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D. Lgs. 163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura del servizio effettuato.

## **CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- Il Capitolato Speciale d'Appalto (norme tecniche e norme amministrative)
- DUVRI di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/2008;
- L'offerta (parte tecnica e d economica) presentata dall'aggiudicatario in sede di gara che è vincolante per tutta la durata del contratto.
- Allegato 1 - Elenco Impianti Depurazione
- Allegato 2 - Elenco Stazioni Sollevamento
- Allegato 3 - Schede Tecniche Impianti Depurazione
- Allegato 4 - Schede Tecniche Stazioni Sollevamento
- Allegato 5 – Piano dei prelievi
- Allegato 6a - Registro Presenze Impianto Depurazione (cartaceo)
- Allegato 6b - Registro Presenze Stazione Sollevamento (cartaceo)
- Allegato 7a - Registro Presenze Impianti Depurazione (elettronico)
- Allegato 7b - Registro Presenze Stazioni Sollevamento (elettronico)
- Allegato 8a - Registro Ditte Esterne Impianto Depurazione (cartaceo)
- Allegato 8b - Registro Ditte Esterne Stazione Sollevamento (cartaceo)
- Allegato 9a - Giornale Impianto Depurazione (cartaceo)
- Allegato 9b - Giornale Impianto Depurazione (elettronico)
- Allegato 10 - Giornale Stazione Sollevamento

### **ART. 8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Le clausole contrattuali, così come le disposizioni di tutti i rimanenti documenti, costituiscono parte integrante del contratto; qualora in contrasto tra loro, sono interpretate nel senso più favorevole al perfezionamento del contratto, salvo l'ordinaria applicazione del C. C., in particolare degli articoli da 1362 a 1369.

## **ART. 9. DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. Si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 10 c. 2 e 12 c.1 del dm 145/00.

Ogni impianto di depurazione deve essere condotto con modalità tecnico-gestionali ed organizzative atte ad assicurare l'ottemperanza alle prescrizioni autorizzative allo scarico e la conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale nr. 3/2006 e dal D. Lgs.152/2006 e s.m.i..

## **ART. 10. FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO**

In caso di fallimento dell'Affidatario, fatti salvi e senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, la Committente si avvale della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs. 163/06. Qualora l'Affidatario sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006.

## **ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, nelle allegate schede tecniche e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'Affidatario deve trasmettere alla Committente tutta la documentazione necessaria al fine di consentire a quest'ultima la valutazione preliminare dei materiali, che devono essere impiegati nelle lavorazioni/forniture/servizi, fermo restando che i materiali proposti dall'Affidatario devono in ogni caso essere conformi ai requisiti ed alle normative descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

## **CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA**

### **ART. 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Per il corrispettivo di tutti i servizi o prestazioni indicate nel presente capitolato, la committente corrisponderà all'Affidatario un canone annuo, come determinato al precedente art. 4, da liquidare in sei rate bimestrali posticipate di pari importo dietro presentazione di regolare fattura. Il canone di appalto non sarà, in nessun caso, soggetto a revisione.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario entro 60 gg.d.f.f.m..

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Committente potrà sospendere i pagamenti dovuti all'Affidatario ogni volta che verifica che quest'ultimo non è in regola con il pagamento degli oneri retributivi e contributivi dei propri dipendenti. Parimenti la Committente provvederà al pagamento del corrispettivo all'Affidatario previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che l'eventuale subappaltatore ha adempiuto correttamente al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti.

In virtù di quanto disposto dall'art. 35 comma 2 del D.L. 223/2006 come modificato dall'art. 2 comma 5 bis della L. 44/2012, l'appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro nonché dell'IVA scaturente dal presente contratto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate da parte dei propri subappaltatori che opereranno nell'appalto. Nel caso in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente nonché l'IVA scaturente dal presente contratto di appalto non vengano versate il committente rimarrà indenne da eventuali maggiori imposte, sanzioni ed interessi, accertati dall'Amministrazione finanziaria. A tal proposito l'appaltatore si impegna a produrre assieme alla fattura, pena il non pagamento, le copie dei propri mod. F24 relativi al periodo cui la fattura fa riferimento.

#### **ART. 13. REVISIONE PREZZI**

E' esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### **CAPO 4 CAUZIONI E GARANZIE**

#### **ART. 14. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo contrattuale massimo, comprensivo quindi di eventuali rinnovi e/o proroghe. L'importo di tale cauzione può essere aumentato, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'art. 113 c.1 del d.lgs. 163/06, o ridotto, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006.

La cauzione definitiva, presentata in originale alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto, deve decorrere dalla data di conclusione del termine dilatorio per la stipula del contratto (comunicato dalla Committente in seguito all'aggiudicazione definitiva) ed avere termine alla fine del sesto mese successivo al termine contrattuale massimo, comprensivo quindi della maggior durata prevista per gli eventuali rinnovi e/o proroghe.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 2, dei D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente e può essere svincolata solo ed esclusivamente dalla Committente medesima con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell'originale.

La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle attività, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito, così come prescritto dall'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006. L'ammontare residuo della garanzia fideiussoria, pari al 25 per cento dell'iniziale importo

garantito, è svincolato dalla Committente, accertata la regolare conclusione di tutte le attività in assenza di difformità, ritardi, contestazioni o contenziosi. La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, oltre che per le fattispecie di cui all'art 113 c. 5 del d.lgs. 163/06, anche per il pagamento delle somme dovute dall'Affidatario nel caso siano accertate irregolarità retributive e/o contributive in materia di tutela e trattamento dei lavoratori, per le spese dei lavori, forniture e prestazioni da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, per le somme dovute dall'Affidatario a titolo di penale, nonché per le somme che la Committente è tenuta a versare alle autorità competenti a titolo di sanzione o ammenda per fatti derivanti da inadempienze o negligenze dell'Affidatario.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.

## **ART. 15. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA**

L'Affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attività e cessa decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Committente e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere presentata per una somma assicurata non inferiore ad euro 2.000.000,00 e deve coprire tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere o nei luoghi di esecuzione del servizio/fornitura, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Committente destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 2.000.000,00 e deve, tra l'altro:

- prevedere la copertura dei danni che l'Affidatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Affidatario o della Committente;

- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti ed i dipendenti della Committente.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Affidatario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

## **CAPO 5            TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E PENALI**

### **ART. 16.            CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E INIZIO DEL SERVIZIO**

Trattandosi di un appalto che consiste in una pluralità di prestazioni, da eseguirsi in luoghi diversi (sempre nell'ambito del territorio della Provincia di Bergamo, nel territorio dei Comuni gestiti dalla Committente) è prevista una consegna del servizio nella sua globalità, che può avvenire o in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, o entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del medesimo. Se nel giorno fissato e comunicato l'Affidatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, la Committente fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni naturali e consecutivi e non superiore a 15 dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ulteriore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l'Affidatario può comunicare eventuali osservazioni in relazione allo stato di consistenza degli impianti.

E' onere dell'Affidatario verificare lo stato di consistenza, segnalando eventuali carenze o necessità di modifiche alla Committente, con le medesime tempistiche di cui sopra.

Trascorso il termine di 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l'Affidatario non può più sollevare eccezioni in merito alla consistenza degli impianti.

I dati relativi ai singoli impianti riportati nella documentazione di gara sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnativi o vincolanti per la Committente.

Se, all'atto della consegna, l'Affidatario ritenesse che alcuni impianti presentino carenze normative certificative, evidenziando che la Committente ha da tempo messo in atto un programma di adeguamento impiantistico e normativo al fine di eliminare/ridurre tutte le eventuali carenze, l'Affidatario è comunque tenuto a segnalare il fatto alla Committente e a prendere in carico e condurre gli impianti seppur in presenza di tali presunte carenze, prevedendo ed utilizzando tutte le precauzioni, cautele o DPI speciali necessari alla conduzione di tali impianti in tutta sicurezza, senza null' altro pretendere per questo motivo da parte della committente.

### **ART. 17.            ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE**

Sono a carico della Committente i seguenti oneri:

- l'energia elettrica per il funzionamento dei macchinari, delle attrezzature degli impianti e per l'illuminazione;

- i consumi di acqua potabile;
- l'acquisto di reagenti chimici ad esclusione di detersivi - disinfettanti necessari per le pulizie degli impianti e per l'igiene del personale addetto allo svolgimento del servizio;
- gli eventuali interventi strutturali, per gli adeguamenti tecnologici degli impianti e per l'eventuale messa a norma degli stessi;
- il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti direttamente dal trattamento delle acque reflue urbane (fanghi, sabbie, vaglio, ecc.) e relativi adempimenti amministrativi, fatta salva la compilazione dei FIR al momento della consegna al trasportatore autorizzato, che si intende a carico dell'Affidatario, munito di apposita delega e timbri autorizzati;
- la disidratazione meccanica dei fanghi;
- le attività di spurgo e smaltimento dei rifiuti liquidi;
- l'eventuale trasporto di fango biologico di inoculo per la riattivazione della fase biologica;
- gli oneri conseguenti a prestazioni straordinarie (richieste dalla Committente stessa);
- il canone relativo all' eventuale linea telefonica dell' impianto dedicata al telecontrollo / teleallarme;
- le spese relative alla fornitura dei materiali e mezzi d'opera ed ai noli necessari alle operazioni correlate con interventi di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quanto previsto all'art. 18;
- la fornitura dei libretti di manutenzione delle apparecchiature, ove disponibili;
- la fornitura dei dispositivi antincendio e la loro verifica periodica (eventuali modifiche necessarie per il diverso utilizzo dei luoghi di lavoro in seguito all'organizzazione dell'Affidatario saranno a suo completo carico).
- La verifica ed il controllo periodico di paranchi, catene e organi di sollevamento.

#### **ART. 18. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

L'Affidatario si impegna a provvedere con propria manodopera, mezzi ed attrezzature, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto — Norme amministrative e tecniche a svolgere tutte le prestazioni oggetto dell'appalto (esecuzione, manutenzione, custodia, controllo, reperibilità, trattamento, ecc.).

L'Affidatario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla corretta ed efficiente gestione degli impianti. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono pertanto a suo carico:

- il personale necessario per la conduzione degli impianti e per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria nei casi specificati al presente articolo;
- I controlli necessari a garantire un servizio continuativo degli impianti;
- la messa a disposizione della squadra di reperibilità come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche, compresi i mezzi e le attrezzature necessarie;
- le prestazioni di lavoro necessarie per garantire la corretta conduzione e manutenzione degli impianti;
- tutte le operazioni relative alla manutenzione ordinaria, compresa la fornitura dei mezzi d'opera occorrenti come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche;
- la fornitura dei materiali di consumo, di oli, grassi e lubrificanti per il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche, dei detersivi-disinfettanti per la pulizia degli impianti e per l'igiene del personale, dei prodotti per la derattizzazione e disinfestazione;
- tutte le operazioni di manutenzione programmata.
- tutti i materiali necessari alla manutenzione ordinaria e programmata come da artt. 14, 15 e 16 del Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Tecniche. I materiali e le apparecchiature che l'Affidatario impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e

Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI, ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione. I materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Committente affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Committente, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'Affidatario. L'Affidatario dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla Committente. L'accettazione dei materiali da parte del Committente non esonera l'Affidatario dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

- le spese di trasporto delle apparecchiature, o parti di esse, e di altri eventuali materiali occorrenti per le operazioni di manutenzione ordinaria;
- i noleggi di attrezzature e mezzi di trasporto necessari all'espletamento del servizio;
- la compilazione, presso ogni impianto di un libro giornale, secondo modello fornito dalla Committente come specificato all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche, e la predisposizione e compilazione dello schema di manutenzione programmata delle apparecchiature, come specificato agli artt. 15 e 16 del Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Tecniche;
- la predisposizione dei piani di sicurezza per il personale impiegato e di quant'altro previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro, ad esclusione degli interventi strutturali che sono onere della Committente;
- il coordinamento con i responsabili della Committente per le Integrazioni e le modifiche necessarie al Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali previsto dal D.Lgs. 81/08 e sue modifiche e integrazione generale allegato al presente Capitolato;
- la compilazione dei Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR) e dei documenti di trasporto secondo quanto prescritto dalle Normative vigenti e/o di ogni altro adempimento previsto dall'entrata in vigore del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nelle modalità che saranno previste dalla committente; la prima copia originale del FIR deve essere consegnata alla committente entro 2 giorni lavorativi dalla data di inizio trasporto, ai fini della registrazione nei termini di legge;
- l'Affidatario è in ogni caso tenuto ad informare la committente in merito alla giacenza in deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dai singoli impianti (esclusi i rifiuti prodotti direttamente dall'Affidatario nello svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato), ai fini della registrazione nei termini di legge;
- la segnalazione di eventuali anomalie e/o carenze in materia di sicurezza e di segnaletica interna ed esterna all'impianto, là dove necessaria per ottemperare alle prescrizioni antinfortunistiche dettate dalle norme vigenti;
- esecuzione di tutte le determinazioni e gli accertamenti, analitici e non, necessari ed opportuni per garantire il buon funzionamento e per la buona conduzione degli impianti;
- prelievo campioni delle acque reflue in ingresso e in uscita dagli impianti e consegna ai laboratori analitici indicati dalla Committente ed ubicati in Provincia di Bergamo;
- la presentazione secondo la periodicità prevista dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche della relazione mensile redatta secondo gli schemi forniti dalla Committente;
- qualsiasi onere che sia necessario sostenere per rispettare le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- la gestione tecnico-amministrativa e l'onere dello smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Affidatario e derivanti dalle attività svolte dallo stesso come previste dal presente appalto, quali ad esempio gli oli esausti, i kit di analisi, i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e conduzione.
- L'Affidatario dovrà garantire la reperibilità operativa 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno, da parte di un Responsabile Tecnico, con obbligo di coordinare il pronto intervento in qualsiasi momento e per qualsiasi natura di evento, indipendentemente dalla disponibilità di personale in loco. A tal fine, l'Affidatario sarà tenuto a comunicare prima dell'inizio dell'appalto un recapito per chiamate di emergenza attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno; eventuali variazioni dovranno essere comunicate con almeno due giorni di anticipo.

L'Affidatario dovrà garantire costantemente uno standard qualitativo elevato e non potrà apportare modifiche di alcun genere agli impianti gestiti, se non preventivamente autorizzate dalla committente

Tutti gli interventi di natura straordinaria che comportino spesa a carico della Committente devono essere preventivamente concordati e autorizzati da parte della Committente stessa.

L'Affidatario è tenuto ad allestire, entro 60 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, da mantenere per tutta la durata del contratto ed in qualsiasi momento, entro un raggio di 50 km dalla sede amministrativa della Committente una propria sede operativa ad uso esclusivo attrezzata per le attività di manutenzione richieste nel presente capitolato con un magazzino dei principali componenti di scorta richiesti da dette apparecchiature e con un sistema di sollevamento mobile con autocarro con portate non inferiori a 2,5 t.

I pezzi di ricambio e i materiali non già espressamente a carico dell'Affidatario, il cui onere è a carico della Committente, devono essere richiesti tempestivamente da parte dell'Affidatario alla Committente stessa, che provvede alla fornitura secondo le proprie disponibilità.

L'Affidatario ha tuttavia l'obbligo di rivolgersi a fornitori esterni per l'acquisizione dei pezzi di ricambio di cui al punto precedente, qualora la Committente, a proprio insindacabile giudizio, lo richieda autorizzando l'Affidatario all'acquisto diretto; in tal caso la Committente riconoscerà all'Affidatario il rimborso dei costi dei materiali acquistati sostenuti e documentati, con la maggiorazione del 10%, per spese generali e utile d'impresa.

Il personale dell'Affidatario, il cui elenco dovrà essere allegato al Piano di Sicurezza, deve essere qualificato ed abilitato a svolgere le prestazioni di cui al presente Capitolato ed in numero sufficiente a soddisfare le norme di legge vigenti in materia, oltre che, naturalmente, il carico di lavoro previsto per l'appalto. Per lavori su impianti elettrici, in particolar modo dovrà essere formato ed istruito secondo la norma CEI EN 50110 "Lavori su, con od in prossimità di un impianto elettrico quali prove e misure, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, ispezioni e riparazioni", che definisce quali sono le persone che possono eseguire lavori elettrici (Persona Esperta: PES, Persona Avvertita: PAV, Persona Idonea: PID).

L'Affidatario ed il Personale alle sue dipendenze saranno tenuti a mantenere la massima riservatezza su documenti e informazioni di cui verranno a conoscenza durante la durata del contratto. La duplicazione di ogni documento sarà soggetta ad approvazione della Committente. Durante il servizio il personale è tenuto ad osservare un contegno improntato a riservatezza, correttezza e irrepreensibilità.

## **ART. 19.           RESPONSABILITÀ DELL' AFFIDATARIO**

L'Affidatario è l'unico e diretto responsabile dell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme contrattuali, in particolare:

- dei risultati del servizio oggetto del presente appalto, nella misura in cui ne ha assunto

l'impegno in rapporto alle finalità perseguite dalla Committente e nel rispetto della normativa vigente;

- degli eventuali furti, atti vandalici o incendi arrecati a strutture e beni oggetto delle presenti Condizioni Speciali d'Appalto;
- degli eventuali danni arrecati a strutture e beni, anche di proprietà di terzi quali comuni o società patrimoniali, in gestione al committente ed affidati all'Affidatario per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto
- degli eventuali danni arrecati a terzi od a beni e animali di terzi;
- degli eventuali danni arrecati all'ambiente conseguenti ad una non corretta gestione e conduzione degli impianti.

L'Affidatario si obbliga a risarcire gli eventuali danni di cui ai punti precedenti.

L'Affidatario si obbliga inoltre a rispondere direttamente a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni causati dall'espletamento del servizio, che pervenga alla Committente da parte di terzi; sono quindi a carico dell'Affidatario la cura e le spese per evitare i danni di cui sopra, così come pure a suo completo carico è il risarcimento degli stessi.

Per effetto di quanto disposto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, la Committente trasmette all'Affidatario le eventuali richieste di risarcimento pervenute da parte di terzi in relazione ad eventuali danni causati in ordine all'espletamento del servizio.

L'Affidatario sarà l'unico responsabile dei danni che dovesse arrecare alla Committente o a terzi nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto o in conseguenza di malfunzionamenti degli impianti affidati. In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, l'Affidatario si impegna a contattare il danneggiato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della citata richiesta per concordare il risarcimento dei danni subiti. Inoltre l'Affidatario sarà tenuto a comunicare alla Committente lo stato della pratica di risarcimento entro e non oltre un mese dall'avvenuta richiesta di indennizzo da parte del Terzo danneggiato. Qualora l'Affidatario non provveda né a contattare il danneggiato né al ristoro dei danni, la Committente potrà provvedere al risarcimento dei danni e detrarre il relativo importo dai compensi ancora dovuti all'Affidatario e ciò anche se tale danno fosse stato provocato da un subAffidatario.

Fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi che ritiene più idonei, nonché quelli imposti dalla Committente, l'Affidatario deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie – secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica – per garantire la buona qualità del lavoro, l'incolumità delle persone addette ai lavori, dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

L'eventuale presenza sugli impianti di personale del Committente non limita né riduce in alcun modo la piena ed incondizionata responsabilità dell'Affidatario.

L'Affidatario è tenuto a mantenere sugli impianti il registro della presenza del personale o altro strumento di rilevazione delle presenze che dovesse essere indicato da parte della Committente.

L'Affidatario si impegna, con la sottoscrizione del contratto, a sollevare e tenere indenne la Committente da ogni responsabilità. Qualora non vi provvedesse, la Committente prenderà i più opportuni provvedimenti a tutela dei propri diritti fino alla definizione della controversia.

L'Affidatario deve adottare a propria cura e spese tutte le misure necessarie o proporre alla Committente le eventuali modifiche perché tutto il complesso impiantistico risulti costantemente adeguato alla normativa vigente (quale ad es.: ex-ENPI, ISPETTORATO LAVORO, INAIL, ASL, LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, I.S.P.E.S.L., ecc.). A tale scopo l'Affidatario è tenuto a predisporre, su richiesta della Committente, studi di fattibilità connessi alla soluzione dei problemi impiantistici.

L'Affidatario al momento dell'aggiudicazione deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato Speciale in base alla normativa in vigore alla stipula del presente contratto o sopravvenuta nel corso di svolgimento dello stesso. L'Affidatario deve verificare tale osservanza anche da parte delle eventuali ditte

subappaltatrici, che devono essere preventivamente autorizzate dalla Committente ai sensi delle vigenti normative sul subappalto.

## **ART. 20 REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ**

L'Affidatario per lo svolgimento dell'appalto dovrà mettere a disposizione figure professionali con i seguenti requisiti:

a) Requisiti generali di tutto il personale impiegato per lo svolgimento dell'appalto:

- non avere subito condanne penali;
- non avere nessun procedimento penale in corso;
- essere persona gradita alla Committente.

b) Requisiti tecnici degli addetti al servizio di presidio e conduzione di tipo elettrico (anche in caso di subappalto eventuale):

- Attestato di abilitazione alle manovre elettriche come persona idonea per lavori sotto tensione attribuita dall'Affidatario nel rispetto dei criteri previsti dalla norma CEI 11-27/1 sperimentale, CEI EN 50110-1 (CEI11-48) e successive modificazioni;
- Esperienza almeno triennale nella manutenzione di impianti elettrici di tipo industriale.

Prima dell'inizio del servizio, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, l'Affidatario dovrà proporre i nominativi delle persone individuate per l'effettuazione del servizio, dimostrando e documentando il possesso dei requisiti richiesti. In particolare dovrà essere prodotta la documentazione attestante i requisiti del personale impiegato, come di seguito specificato:

- Copia del Titolo di Studio conseguito o, in carenza, dichiarazione mediante certificazione, successivamente verificabile, ai sensi della legge;
- Dichiarazione attestante l'esperienza del personale maturata in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto con indicazione dell'Ente o società, del periodo e della tipologia dell'attività svolta;
- Dichiarazione attestante la formazione del personale con indicazione dell'Ente o società di formazione, della durata e della tipologia di formazione effettuata.

L'Affidatario si obbliga al rispetto delle sopra riportate disposizioni per tutte le risorse che si dovessero avvicinare nell'esecuzione delle attività durante il corso del contratto, a pena di risoluzione del contratto medesimo.

L'Affidatario dovrà comunicare, entro 15 giorni dall'inizio dell'attività, l'elenco del personale adibito al servizio. Il personale dovrà essere, a cura e spese dell'Affidatario, fornito di cartellino di riconoscimento, riportante il nome dell'impresa e quello del dipendente (nome e cognome), corredato di fotografia.

L'Affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a giudizio motivato della Committente. Eventuali sostituzioni o variazioni dovranno essere comunicate alla Committente entro sei giorni lavorativi. L'assuntrice si obbliga ad addestrare adeguatamente il personale circa le modalità di espletamento del servizio, le prestazioni da effettuare presso i diversi impianti e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 09/04/2008 n.81).

L'Affidatario dovrà consentire l'ingresso agli impianti esclusivamente ai propri dipendenti regolarmente assunti.

## **ART. 21. CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE**

La Committente si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli che ritiene utili al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali da parte dell'Affidatario.

La Committente potrà effettuare le verifiche ed i controlli a mezzo di visite, ispezioni, richieste documentali ecc. al fine di accertare sia la regolare esecuzione del servizio, sia il rispetto degli orari di svolgimento.

I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento, senza preavviso all'Affidatario, e potranno essere anche successivi alla scadenza del contratto per quanto riguarda la parte amministrativa.

In particolare, per quanto riguarda il controllo dell'efficienza operativa dell'impianto e dei singoli comparti, la Committente si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento tutti i prelievi necessari dalla linea acque e dalla linea fanghi in presenza o in assenza di testimoni.

L'incaricato dei controlli compilerà un verbale, di cui una copia sarà consegnata ai dipendenti dell'Affidatario eventualmente presenti o depositata presso l'impianto.

Le relative analisi chimico-fisiche e/o biologiche verranno eseguite presso il Laboratorio Chimico di Committente o presso un Laboratorio Chimico autorizzato dalla stessa; ad esse potrà presenziare un rappresentante della Affidatario.

Qualora le analisi effettuate evidenzino il mancato rispetto dei limiti di legge o autorizzativi, saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Amministrative.

## **ART. 22. PENALITÀ**

Qualora vengano accertate dalla Committente inadempienze da parte dell'Affidatario agli obblighi derivanti dal Contratto d'appalto si applicano le penalità di seguito indicate mediante detrazione dagli importi relativi ai canoni:

1. 150 Euro per mancanza dell'attrezzatura o degli strumenti necessari all'esecuzione dell'intervento, per ciascuna mancanza riscontrata;
2. 500 Euro, per ogni impianto, per il mancato rispetto mensile della disponibilità minima di personale addetto alla conduzione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche ed all'offerta tecnico economica;
3. 400 Euro per mancata reperibilità telefonica del Responsabile Tecnico dell'Affidatario entro 15 minuti dalla prima chiamata, anche notturna o festiva;
4. 300 Euro per intervento di pronto intervento non iniziato entro un'ora dalla chiamata da parte del Responsabile Tecnico dell'Affidatario o da personale da questo incaricato e/o per il successivo intervento non iniziato entro quattro ore dalla chiamata da parte della squadra di operai, per ogni ora di ritardo;
5. 100 Euro per mancata registrazione degli orari di ingresso o uscita del personale, da effettuarsi nell'apposito registro, per ciascun dipendente per ciascun evento.
6. 50 euro per mancata, incompleta o errata tenuta del libro-giornale.
7. 200 euro per inesatta o incompleta compilazione della relazione mensile.
8. 100 Euro, per ogni giorno di ritardo e per ogni comunicazione prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto — Norme Tecniche nell' art. 11; per un ritardo superiore ai 5 giorni lavorativi, la comunicazione si intende omessa e verrà applicata una penale di 1.000 euro.
9. 500 Euro per mancato, ritardato o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o programmata periodica rispetto alle date stabilite ai depuratori o alle stazioni di sollevamento fognarie, per ogni mese di ritardo;
10. 500 Euro per regolazioni degli impianti che provocano sprechi energetici, per ogni evento riscontrato;
11. dai 100 ai 1.000 euro (a insindacabile giudizio della Committente), per ogni impianto, per mancato rispetto dei limiti di legge o autorizzativi sulla qualità delle acque di scarico dei depuratori dovuta alla non corretta o carente esecuzione contrattuale;

12. dai 50 ai 500 euro (a insindacabile giudizio della Committente) per errata, incompleta o mancata compilazione dei FIR e dei documenti di trasporto secondo quanto previsto dalle normative vigenti (e/o di ogni altro adempimento previsto dall' eventuale entrata in vigore del SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
13. 100 Euro per la mancata consegna delle bolle di accompagnamento dei materiali;
14. 100 Euro per ogni campione programmato non consegnato presso il laboratorio della Committente;
15. 50 Euro per mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Affidatario o dei subappaltatori, per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
16. 500 Euro per inosservanza alle norme e prescrizioni di sicurezza, per ogni inadempienza rilevata, fatti salvi ulteriori provvedimenti di tutela;
17. 1.000 Euro per un ritardo maggiore di 15 giorni lavorativi nella consegna della dichiarazione di conformità e/o altra documentazione di legge dalla scadenza prevista o, in ogni caso, dal termine dei lavori;
18. 500 Euro per la mancata segnalazione alla Committente di evidenti rischi, gravi ed immediati, per l'incolumità propria o di terzi di cui l'Affidatario venisse palesemente a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni;

Tutte le penali suddette sono cumulabili tra loro.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale, raggiunto il quale la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le penali sono contestate per iscritto. L'Affidatario avrà quattro giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o di mancato accoglimento delle stesse, le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:

- il risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d'ufficio direttamente o attraverso ditte terze;
- il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, la Committente provveda alle necessarie denunce/segnalazioni/Informative all'autorità competente.

Per sanzioni o ammende comminate dalle competenti Autorità di Controllo alla Committente per fatti derivanti da inadempienza o negligenza, o comunque imputabili a mancanze o carenze nell'espletamento del servizio contrattuale da parte dell'Affidatario, oltre alle penali derivanti dalle fattispecie indicate al presente articolo, se applicabili, è riaddebitato all'Affidatario l'intero importo della sanzione o dell'ammenda, con facoltà della Committente di trattenere i relativi importi dalla cauzione definitiva. La fidejussione definitiva potrà essere svincolata solo successivamente all'esito del procedimento sanzionatorio delle Autorità di Controllo.

Si precisa che gli eventuali danni o l'applicazione di ammende e sanzioni, dei quali l'Affidatario dovrà rispondere, non costituiranno cumulo con le penalità.

## **CAPO 6            DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **ART. 23.            RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

#### **ART. 24. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Affidatario è obbligato a trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre, in occasione di ogni fatturazione, una dichiarazione con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti.

Tali copia potranno essere trasmesse in via mail all'indirizzo [approvvigionamenti@uniacque.bg.it](mailto:approvvigionamenti@uniacque.bg.it).

Qualora l'Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Affidatario in conformità a quanto previsto dall'Art. 2 D.Lgs 113/2007.

Ai fini del pagamento l'Affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

L'Affidatario, consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla L. 136/2010.

#### **CAPO 7 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI, RISOLUZIONE E RECESSO, CONTROVERSIE**

##### **ART. 25. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, e in particolare:

- si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Lombardia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti in Lombardia durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Affidatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

##### **ART. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO**

Al verificarsi di anche una sola delle seguenti situazioni:

- frode nell'esecuzione del contratto;

- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs 163/06;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di esecuzione del contratto, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza; dall'RSPP di Uniacque
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n° 1360 s.m.i.
- sospensione delle prestazioni richieste o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 116 del d.lgs 163/06 in ordine alle vicende soggettive che possono riguardare l'esecuzione del contratto;
- comportamenti posti in essere dall'Affidatario, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il "codice etico degli appalti" della Committente;
- importo complessivo di penali comminate superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la Committente.

La Committente, nella persona del responsabile del procedimento, procede a contestare per iscritto gli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, la Committente dispone la risoluzione del contratto, mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti.

La Committente si riserva la facoltà di fare eseguire da altre imprese tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente, qualora l'Affidatario non li eseguisse a regola d'arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche indicate nel presente Capitolato. La relativa spesa è addebitata all'Affidatario.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta all'Affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, sono posti a carico dell'Affidatario inadempiente tutti i maggiori oneri diretti e indiretti che la Committente dovesse affrontare per avere i lavori e le prestazioni oggetto del contratto eseguite a regola d'arte, anche per opera di altra impresa, nonché gli eventuali ulteriori danni a qualsiasi titolo subiti dalla Committente medesima.

## **ART. 27. CONDIZIONE RISOLUTIVA NELL'INTERESSE DELLA SOLA PARTE COMMITTENTE**

Il presente contratto è automaticamente risolto, senza necessità alcuna di una dichiarazione delle parti in tal senso, in caso di cessazione anticipata dell'affidamento alla Committente del Servizio Idrico Integrato come previsto dalla delibera AATO n. 4/2006 decorrente al 01/01/2007, che dovesse verificarsi per effetto di disposizioni legislative o regolamentari anche sopravvenute.

La predetta condizione risolutiva è posta nell'esclusivo interesse della Committente, che può rinunciarvi, anche dopo il suo verificarsi, in tal caso comunicando la rinuncia per iscritto alla controparte.

La risoluzione non dà diritto alla controparte di pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

#### **ART. 28. RECESSO DELLA COMMITTENTE**

La Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all'Affidatario le voci di cui all'art. 134 del D.Lgs. 163/2006

#### **ART. 29. CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione dei crediti, è ammessa solo se autorizzata per iscritto dalla Committente.

#### **ART. 30. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, che è registrato solo in caso d'uso.

Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

#### **ART. 31. LEGISLAZIONE, GIURISDIZIONE E CONTROVERSIE**

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di BERGAMO.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

##### **ALLEGATI**

Fanno parte integrante del presente "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" i seguenti allegati:

Allegato 1 - Elenco Impianti Depurazione

Allegato 2 - Elenco Stazioni Sollevamento

Allegato 3 - Schede Tecniche Impianti Depurazione

Allegato 4 - Schede Tecniche Stazioni Sollevamento

Allegato 5 - Piano dei prelievi

Allegato 6a - Registro Presenze Impianto Depurazione (cartaceo)

Allegato 6b - Registro Presenze Stazione Sollevamento (cartaceo)

Allegato 7a - Registro Presenze Impianti Depurazione (elettronico)

Allegato 7b - Registro Presenze Stazioni Sollevamento (elettronico)

Allegato 8a - Registro Ditte Esterne Impianto Depurazione (cartaceo)

Allegato 8b - Registro Ditte Esterne Stazione Sollevamento (cartaceo)



Allegato 9a - Giornale Impianto Depurazione (cartaceo)  
Allegato 9b - Giornale Impianto Depurazione (elettronico)  
Allegato 10 - Giornale Stazione Sollevamento